



# COMUNE DI SAN TEODORO

## COMUNE DI SAN TEODORO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 10/05/2021

OGGETTO: Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Anno 2021.

L'anno duemilaventuno addi dieci del mese di Maggio alle ore 17:00, nella AULA CONSILIARE, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.

Risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
DERETTA RITA	SI
COSSU LUCIANA	SI
DEBERTOLO ANTONIA	SI
CORRIAS DANIELE	SI
BRANDANU CHANTAL	SI
BACCIU MASSIMO	SI
SANNA GIAN LUCA	SI
SEAZZU GIAN LUCA	SI
SERRA GIULIA	SI
MANCA MANILO	SI
MANCHIA VIVIANA	SI
DECANDIA FABIANO	SI
DECANDIA LUCIANO	SI
PITTORRA SONIA	--
GIAGHEDDU IVAN	--
TRUDDA SERENA	SI
MORDINI MIRELLA	--

Presenti n° 14 Assenti n° 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa MEMMOLI GABRIELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CORRIAS DANIELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Acquisito** il Parere Favorevole del Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art.49, del DLGS.n.267/2000, favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

### **Visti:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**Richiamati** quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

**Visti**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

**652.** Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 e successivi, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1 (comma modificato dall'art. 1, comma 27 della L. 208/2015).

**654.** La TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);

**682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

### **a) per quanto riguarda la TARI:**

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;

- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**683.** Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (*.....omissis*).

**688.** (*.....omissis*) Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

**689.** Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. (*.....omissis*)

**Visto** il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 aprile 2016, in vigore dal 1 gennaio 2016;

**Tenuto conto** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota*

*massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

**Visto** l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni di approvazione de regolamenti e delle tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**Tenuto conto** che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**Visto** l'articolo 174 del D. Lgs. N. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;;

**Preso atto** che

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- l'articolo unico del Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021, il quale ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ulteriormente prorogato, con successivi decreti, al 30.04.2021e in ultimo al 31.05.2021;

**Visti:**

- l'articolo 1, comma 660 della Legge 27-12-2013 n. 147, che stabilisce: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659";

- il vigente Regolamento della disciplina della TARI che prevede una percentuale di riduzione sulla parte variabile della tariffa da riservare ad alcune categorie maggiormente penalizzate dall'introduzione della TARI, o particolari agevolazioni;

**Preso atto** che la copertura del costo delle suddette agevolazioni sulla TARI di cui al vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2021, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sassari sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**Evidenziato** che il Comune di San Teodoro si è avvalso della facoltà prevista dal comma 5 del richiamato articolo 107 che ha previsto che "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*".

**Tenuto conto**, ai fini della determinazione delle tariffe, che il Comune di San Teodoro ai sensi del richiamato comma 5, articolo 107, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, intende approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2020 anche per l'anno 2021, disponendo contestualmente che la differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2019 ed i costi determinati per l'anno 2020 pari ad euro 52.628,00 sarà coperta con fonti di bilancio proprie;

**Tenuto conto**, inoltre, che il Piano Economico Finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche redatto a cura del gestore del servizio;

**Ravvisata** quindi l'opportunità che il Comune si faccia parte attiva nei confronti del proprio soggetto gestore affinché si attivi a predisporre il PEF in conformità alle nuove prescrizioni dettate da ARERA;

**Visto** lo schema dei costi di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU. per l'anno 2021, trasmesso dal responsabile del settore LL.PP. e Manutenzioni Geom. Manueddu;

**Ritenuto** opportuno approvare le tariffe TARI per l'anno 2021;

**Sentita** la relazione introduttiva del Consigliere G. Seazzu, Delegato al Bilancio, integralmente riportata nell'elaborato 1, che, ancorché non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Con** voti unanimi, palesemente espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

#### **Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa**

**Di approvare** per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa rifiuti (TARI), determinate ai sensi del richiamato comma 5, articolo 107, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, disponendo che la differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2019 ed i costi determinati per l'anno 2020 pari ad euro 52.628,00 sarà coperta con fonti di bilancio proprie, come risultanti dal seguente prospetto:

#### **TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

<b>N. COMPONENTI</b>	<b>TARIFFA FISSA A MQ</b>	<b>TARIFFA VARIABILE QUOTA ANNUA</b>
1	1,05	22,17
2	1,23	51,73
3	1,40	66,50
4	1,51	81,28
5	1,56	107,15
≥ 6	1,54	125,62

#### **TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>CATEGORIA</b>	<b>TARIFFA FISSA A MQ</b>	<b>TARIFFA VARIABILE A MQ</b>
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,65	€ 0,70
2 - Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	€ 1,00	€ 0,90
3 - Stabilimenti balneari	€ 1,50	€ 1,20
3 Bis - Parcheggi a pagamento in aree scoperte	€ 0,50	€ 0,88
4 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,65	€ 0,65
5 - Alberghi con ristorante	€ 2,00	€ 2,05
6 - Alberghi senza ristorante	€ 1,65	€ 0,95
7 - Case di cura e riposo	€ 1,50	€ 1,15
8 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,40	€ 1,35
9 - Banche, istituti di credito	€ 1,00	€ 0,65
10 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, ferramenta	€ 1,45	€ 1,60
11 - Edicola, farmacia, tabacchi, plurilicenze	€ 1,95	€ 2,05
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, parrucchiere)	€ 1,30	€ 1,50
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,80	€ 1,55

14 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,20	€ 1,05
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,55	€ 0,95
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 8,20	€ 6,30
17 - Bar, caffè, pasticceria	€ 6,30	€ 5,20
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumeria, generi alimentari	€ 3,60	€ 3,10
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,80	€ 2,40
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 9,03	€ 5,27
21 - Discoteche, night club	€ 2,95	€ 1,70

**Di demandare** al Responsabile del Servizio Tributi il compito di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) per la pubblicazione nel sito informatico, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

**Di dichiarare** il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

***PARERE FAVOREVOLE***

Sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi del combinato disposto degli artt art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA  
(Dr. V. Varruciu)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente  
Sig. CORRIAS DANIELE

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa MEMMOLI GABRIELLA

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 14/05/2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

San Teodoro, li 14/05/2021

Segretario Comunale  
Dott.ssa MEMMOLI GABRIELLA

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione:**

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

San Teodoro, li 10/05/2021

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa MEMMOLI GABRIELLA